

Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli



**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DI REFERENDUM CONSULTIVI**

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.78 del 05/11/2013

ART.1 OGGETTO

1. Il Comune di Giugliano in Campania riconosce il Referendum consultivo come istituto di partecipazione alla politica ed alla amministrazione dell'Ente.
2. Il Referendum è diretto a conoscere la volontà dei cittadini, aventi diritto al voto, in ordine a questioni e a provvedimenti di competenza comunale aventi rilievo generale per la collettività locale.
3. Il voto referendario è esteso ai cittadini stranieri che risultino regolarmente inseriti nei tabulati dei cittadini residenti da almeno 5 anni e che abbiano superato il 18° anno di età.
4. La consultazione popolare, tramite referendum consultivo, è disciplinata dal presente regolamento.

ART.2 INDIZIONE

1. Il Referendum, previa deliberazione consiliare, è indetto dal Sindaco:
 - su richiesta del Consiglio Comunale (allo scopo convocato anche su richiesta di almeno 3 dei consiglieri assegnati).
 - su proposta di almeno 5000 (cinquemila) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Giugliano in Campania.

ART.3 ATTI SOTTOPOSTI A REFERENDUM – ESCLUSIONI

1. Il Referendum deve riguardare la proposta di adozione di atti di esclusiva competenza Comunale, anche sotto forma di modifica di precedenti atti assunti dalla Giunta o dal Consiglio stesso.
2. Non può essere indetta o richiesta una consultazione referendaria:
 - in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
 - atti di nomina, elezione, revoca e decadenza concernenti gli Amministratori, il personale comunale, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti;
 - su limitazioni dei diritti politici e dei diritti individuali della persona.

ART.4 CONTENUTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA

La proposta di Referendum deve contenere l'enunciazione del quesito da sottoporre ai cittadini. Il quesito va formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e consentire una risposta in termini di "sì" e di "no".

ART.5 PROPOSTA CONSILIARE

Qualora l'iniziativa del referendum sia dello stesso Consiglio Comunale, il Sindaco darà corso alle procedure nei termini indicati nei successivi articoli.

ART.6 PROPOSTA POPOLARE

Nel caso di richiesta di Referendum avanzata da cittadini, i promotori inviano la proposta al Sindaco che l'affida al Segretario Generale, il quale valuta la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate ed esprime apposito parere sull'ammissibilità della proposta e regolarità della procedura entro i **trenta** giorni successivi.

ART.7 CONTESTAZIONI

Il Segretario Generale entro lo stesso termine contesta al comitato presentatore le imperfezioni e le irregolarità riscontrate e, ricevute eventuali controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione, si pronuncia definitivamente sull'ammissibilità della proposta.

ART.8 PROCEDURA DI INDIZIONE

1. Nei successivi 120 giorni il Consiglio Comunale delibera in ordine alla regolarità della proposta, all'indizione del referendum da tenersi nei 120 giorni successivi dall'esecutività della deliberazione.
2. Copia per estratto del verbale della seduta del Consiglio contenente il risultato della votazione viene immediatamente trasmessa ai promotori dell'iniziativa.
3. La proposta di referendum presentata nei 12 mesi che precedono la scadenza ordinaria della consiliatura è inammissibile, e decade in ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, nonché interrompe i termini nel caso di sospensione degli organi del Comune.
4. Le consultazioni popolari di cui al presente regolamento non possono avere luogo in concomitanza con altre operazioni di voto a carattere locale.

ART.9 FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

1. Le firme dei sottoscrittori, relativamente ai quali debbono essere chiaramente indicati, per esteso, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, vanno autenticate nelle forme previste dalla legge e la certificazione di autenticità, che può essere rilasciata dal Sindaco, da un notaio, cancelliere, dal Segretario Generale, Consigliere comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, può essere anche collettiva, foglio per foglio, nel qual caso, oltre alla data nel foglio deve farsi constare il numero delle firme in esso contenute.
2. Qualora vi siano elettori proponenti che, per qualsiasi motivo, non siano in grado di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che esegue le operazioni di autenticazione darà atto, della volontà espressa dall'elettore, mediante processo verbale, che deve essere allegato al foglio contenente la proposta.

ART.10 VOTAZIONE

1. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva.
2. L'apertura dei seggi per la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
3. Lo sfoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e continuerà fino alla ultimazione delle operazioni.

4. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie in unica sessione annuale.

ART.11 OPERAZIONI ELETTORALI

1. La determinazione dell'ubicazione dei seggi elettorali, che comunque deve garantire un'adeguata localizzazione in ciascuna zona del territorio comunale, il numero degli scrutatori, per ciascun seggio elettorale, le modalità di scrutinio, di verbalizzazione e di rilevazione dei dati sono deliberati dalla Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale.
2. All'onere finanziario per le spese che il referendum comporterà, l'Amministrazione dovrà far fronte con fondi propri del bilancio comunale.
3. Per lo svolgimento del procedimento elettorale preparatorio della votazione e dello scrutinio si osservano comunque in quanto applicabili, le norme di cui al DPR 30.3.1957 n°361 e successive modifiche ed integrazioni a quelle previste dalla legge 29.5.1970 n°352 così come modificata dalla legge 22.5.1978 n° 199. Alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nella legge 4.4.1956 n°212 così come modificato dalla legge 14.4.1975 n°130 e dalla legge 22.5.1978 n°191.

ART.12 COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

1. La Commissione Elettorale Comunale è deputata ad espletare i compiti di Ufficio Elettorale Comunale per il Referendum.
2. Sulla base dei verbali di servizio, trasmessi dagli Uffici di Sezione del Comune, l'Ufficio Comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati, dopo avere provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
3. Alla vigilanza e controllo sulla pubblicizzazione della consultazione, sulle operazioni preparatorie elettorali, di scrutinio è incaricato il Segretario Generale assistito dalla sopraccitata Commissione Consiliare.

ART.13 ESITO DELLA VOTAZIONE

1. La proposta di Referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. L'esito del Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
3. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, deve mettere al proprio ordine del giorno la discussione del risultato referendario ed esprimere le proprie considerazioni e decisioni in merito.
4. Gli organi dell'Amministrazione comunale hanno l'obbligo di motivare adeguatamente l'adozione di eventuali provvedimenti difformi dal risultato della consultazione referendaria.